

Regolamento commercio su aree pubbliche di cui all'art. 35 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27.

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 29.04.2015

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Ussita ai sensi del D.L. 31.09.1998 n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, della legge regionale 10.11.2009 n. 27 *"Testo unico in materia di commercio"* e del regolamento regionale n. 4 del 27.06.2011 *"Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)"*.
2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese e può essere aggiornato o modificato, in parte o interamente, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

ARTICOLO 2

Tipologia dei mercati

1. Il mercato su aree pubbliche a posto fisso si svolge ad Ussita le ultime due domeniche di giugno, i giorni festivi dei mesi di luglio ed agosto e le prime due domeniche di settembre ed un "mercato stagionale" così come previsto dall'art. 33 comma 1 lett. f) della L.R. 27/2009.
2. L'area per i prodotti alimentari è localizzata presso il parcheggio antistante le ex case popolari in via Castelmurato per complessivi n. 2 posteggi.
3. L'area per i prodotti non alimentari è localizzata lungo la strada "La Coppara" per complessivi n. 41 posteggi.
4. Attualmente nel Comune di Ussita non sono presenti richieste di produttori agricoli, artigiani, mesterianti e associazioni senza scopo di lucro.
5. Per eventuali richieste di cui al precedente comma 4 si è riservata comunque l'area pic-nic antistante il parco giochi di Pratolungo, i cui posteggi saranno assegnati dal Sindaco secondo l'ordine cronologico delle richieste e fino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili nell'area.
6. I posteggi hanno dimensioni metri 8 per metri 4 ma possono essere ampliati se il titolare del posteggio ha un autoveicolo tale per cui l'area concessa risulti insufficiente.

ARTICOLO 3

Norme regolamentari e orario di svolgimento dei mercati

1. L'orario del mercato è dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Gli operatori concessionari di posteggi hanno l'obbligo di occupare il posteggio entro le ore 8.00 ma comunque non

- prima delle ore 7.00 e lo stesso dovrà essere liberato entro le ore 14.00 ma comunque non prima delle 12.00, a pena della perdita del diritto alla presenza.
2. Se l'operatore non occuperà il posteggio entro l'orario stabilito sarà considerato assente ed il posteggio sarà assegnato tramite spunta. Per spunta si intende l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita del mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.
 3. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, dopo le ore 8.15 ed entro le ore 9.00 presso l'Ufficio di Polizia Municipale, agli operatori presenti secondo le disposizioni di cui all'art. 38-ter comma 6 della L.R. 27/2009.
 4. L'operatore che effettua la spunta e che avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima delle ore 12.00, salvo caso di malattia o maltempo, perde il diritto alla presenza. Anche tali operatori avranno l'obbligo di liberare il posteggio entro le ore 14.00 ma comunque non prima delle 12.00.
 5. L'operatore che si presenta alla spunta e non può operare a causa dell'esaurimento dei posteggi liberi, ha diritto all'assegnazione della presenza.
 6. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto un registro nel quale sono registrate le presenze e assenze degli assegnatari dei posteggi e degli spuntisti.
 7. Il concessionario del posteggio decadrà dalla relativa concessione qualora il posteggio non venga utilizzato, per ciascun anno solare, per più di 5 (cinque) festività nei giorni di svolgimento del mercato. A giustificazione di tali assenze il concessionario del posteggio dovrà inviare la documentazione entro 15 giorni dal primo giorno di assenza per malattia o altra causa.

ARTICOLO 4

Procedimento per il rilascio della concessione di posteggio

1. Per la riassegnazione del posteggio nel caso di spostamento del mercato in altra sede, si applicano i principi di cui all'art. 36 comma 3 della L.R. 27/2009, chiarendo che l'anzianità di presenza si intende riferita alle presenze effettive al mercato stagionale di Ussita.
2. Nel caso in cui alcuni posteggi dovessero rimanere liberi in maniera definitiva per rinuncia o per qualsiasi altro motivo che abbia provocato la decadenza della concessione, sarà cura del Comune far pervenire al Servizio regionale competente l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio.
3. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicheranno poi i criteri previsti dagli artt. 40 e 41 della L.R. 27/2009 e dall'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2011.
4. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato. La stessa non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda. Le domande di scambio consensuale di

posteggio all'interno del mercato sono accoglibili qualora non contrastino con la normativa in vigore.

ARTICOLO 5

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'art. 38-ter della L.R. 27/2009 disciplina l'esercizio dell'attività mediante posteggio.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, essendo subordinato alla disponibilità di un posteggio, seguirà prima l'iter di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione su posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

ARTICOLO 6

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione itinerante è regolamentata dall'art. 42 della L.R. 27/2009.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita l'operatore anche:
 - a) Alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) All'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
 - c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
 - d) All'esercizio dell'attività nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.
3. Per le modalità di presentazione della domanda si applica l'art. 42 della L.R. 27/2009.

ARTICOLO 7

Ordine e pulizia del mercato

1. L'ordine e la disciplina del mercato stagionale viene assicurata dall'Ufficio di Polizia Municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nel mercato.
2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nel mercato stagionale di Ussita debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed intorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo rifiuti di qualsiasi tipo che provengono dalla propria attività e depositando gli stessi negli appositi cassonetti, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alla raccolta differenziata.

ARTICOLO 8

Controllo igienico-sanitario

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta a vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. I venditori di generi alimentari, nonché i dipendenti, debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Autorità Sanitaria competente, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
3. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati ai dolci.

ARTICOLO 9

Amplificazione dei suoni

1. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, e sempre ad un livello tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai passanti ed ai residenti.

ARTICOLO 10

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'orario di svolgimento del mercato è disposto il divieto di sosta dei veicoli non autorizzati e la relativa rimozione nonché il divieto di circolazione dei veicoli nelle vie dove il mercato stesso si svolge.

ARTICOLO 11

Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento del canone di concessione che sarà corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o in base all'eventuale regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone che dovesse essere istituito ed approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il canone di concessione dei posteggi è dovuto quale corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applica l'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, fatte salve le ipotesi più gravi di esercizio di attività di

commercio su aree pubbliche senza la dovuta autorizzazione o concessione di posteggio, ovvero in carenza dei requisiti morali e professionali, ipotesi per le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 45 della L.R. 27/2009.

ARTICOLO 13

Norme transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si ritiene abrogato quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 4/06/2005.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.L. 31.09.1998 n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, della legge regionale Marche 10.11.2009 n. 27 *“Testo unico in materia di commercio”* e del regolamento regionale Marche n. 4 del 27.06.2011 *“Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”*.
3. Il presente regolamento è automaticamente adeguato alle norme statali e/o regionali che dovessero sopravvenire successivamente alla sua approvazione, ed in contrasto con le disposizioni di cui allo stesso regolamento.